

OGGETTO: ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 152/2006 (secondo periodo del comma 5, articolo 219), *“I produttori hanno l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione”*.

Ciò vuol dire che è stato introdotto l’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale, come da Decisione della commissione 97/129/CE, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 116/2020. Pertanto, tutti gli imballaggi devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici alfanumerici identificativi, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.

Tutte le altre informazioni restano volontariamente applicabili.

Per veicolare la composizione dell’imballaggio lungo tutta la filiera, i produttori hanno optato per l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale direttamente sul packaging.

Nel caso la codifica non sia stampata direttamente sull’imballo, provvederemo a comunicare la natura dell’imballo tempestivamente ai ns clienti tramite documentazione scritta e comunicazione agli uffici di competenza.

A disposizione per qualsiasi approfondimento e precisazione, porgiamo cordiali saluti ed auguriamo buon lavoro.

DERMACOLOR SRL¹

¹ Il rapporto non è firmato perché trasmesso elettronicamente